



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione della Giunta Comunale Numero 152 del 30-10-2020

O R I G I N A L E

CODICE 10075

OGGETTO DELIBERAZIONE DI G.C. 16/07/2020 N.82-APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (P.I.I) DENOMINATO "EX FORNACI MAGNETTI" IN LOCALITA' BONDI' (P.E.D. N. 6/2019. 2^ PROROGA TERMINE PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE NOTARILE ATTUATIVA
--

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 12:35, in Cisano Bergamasco ed in una sala del Palazzo Comunale, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PREVITALI ANDREA	SINDACO	P
BISANTI VITO	VICE SINDACO	P
SANGALLI ALESSANDRO	ASSESSORE	P
SESANA ANTONELLA	ASSESSORE	A
FRIGERIO DANIELLA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PREVITALI ANDREA in qualità di SINDACO e partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Drosi Rosalba

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S	Comunicazione alla Prefettura	N

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole -sulla proposta di deliberazione- del Responsabile del Settore Tecnico Privato per quanto riguarda la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO:

- che con propria deliberazione 16.07.2020 n. 82 si è provveduto, tra altro, ad approvare il Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) denominato “*ex Fornaci Magnetti*” in località Bondi, presentato dalla Soc. ASSCO SRL di Carvico (BG) e redatto dall'Arch. Fabio Previtali di Bergamo, composto dai seguenti elaborati:
(omissis);
- allegato B – schema di convenzione urbanistica;
(omissis);
- che con la suddetta deliberazione giuntale si è provveduto a ribadire, siccome già operato in fase adottiva, quanto disposto dall'art. 1, punti 3. e 4., della bozza di convenzione urbanistica (accettata incondizionatamente dall'istante nei suoi contenuti) e cioè:

“3. Il «proponente» si impegna alla sottoscrizione della presente convenzione, dinanzi al notaio, entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di esecutività della deliberazione giuntale di approvazione del P.I.I. di che trattasi.

4. In caso di inottemperanza del termine di cui al precedente punto 3. il «Comune» procederà a revocare le deliberazioni giuntali di adozione/approvazione del Piano Attuativo in questione, senza che il «proponente» possa accampare alcuna pretesa di sorta.”,

il cui termine, entro cui sottoscrivere la convenzione *de qua*, scade(va) in data 25.08.2020;

VISTA la deliberazione di G.C. 24.08.2020 n. 106 (a fronte della richiesta 06.08.2020 a firma della Soc. ASSCO SRL di Carvico, pervenuta in atti pari data al n. 9143 di prot.) con la quale si è statuito di:

- 1) di prorogare al 31.10.2020 il termine iniziale (del 25.08.2020 di cui alla deliberazione di G.C. 16.07.2020 n. 82) entro cui sottoscrivere la convenzione urbanistica notarile di che trattasi;
- 2) di ricordare, per l'ennesima volta, quanto statuito -da ultimo- con la suddetta deliberazione di G.C. 16.07.2020 n. 82 [per quanto disposto dall'art. 1, punti 3. e 4., della bozza di convenzione urbanistica (accettata incondizionatamente dall'istante nei suoi contenuti)] e cioè che “in caso di inottemperanza del termine prorogato di cui sopra -entro cui sottoscrivere la convenzione notarile- il «Comune» procederà a revocare le deliberazioni giuntali di adozione/approvazione del Piano Attuativo in questione, senza che il «proponente» possa accampare alcuna pretesa di sorta”;
- 3) di rappresentare comunque -già sin d'ora- che non saranno concesse ulteriori proroghe tenuto conto della necessità non più procrastinabile -siccome notoria in atti comunali da tempo immemore- nel disporre “chiavi in mano” della nuova caserma dei Carabinieri;

4) di disporre l'invio di copia della presente deliberazione, a mezzo di mail-PEC, alla Soc. istante ASSCO SRL ed al progettista Arch. Fabio Previtali nonché all'Arch. Piergiorgio Tosetti di Bergamo, incaricato della redazione della 3^a variante al vigente P.G.T. -ad oggi in itinere- relativamente al Piano delle Regole (PdR) ed al Piano dei Servizi (PdS),

dando atto nelle premesse, in ordine alle motivazioni addotte circa la richiesta proroga del termine entro cui sottoscrivere la convenzione urbanistica notarile attuativa in questione, quanto segue:

c. *“risulta essere un'assoluta “novità” -in atti comunali- quella di cui al punto 4. [1] [in relazione al procedimento amministrativo conclusosi con la deliberazione giuntale di approvazione sopra menzionata, il quale (fin dalle sue origini e, prima ancora, dal lontano anno 2012 con altre istanze più o meno archiviate) è stato alquanto complesso, travagliato e protrattosi considerevolmente nel tempo per svariate questioni] la quale non può che essere stigmatizzata laddove la presentazione dell'istanza di approvazione di un Piano Attuativo, in generale ed in termini di principio:*

- 1) *deve essere connotata dalla garanzia di serietà e concretezza di volontà di quanto il richiedente vuol porre in atto;*
- 2) *deve garantire la realizzazione delle opere di interesse pubblico nel rispetto della tempistica siccome concordata tra le parti.*

*Segnatamente, con riferimento alla costruzione della nuova caserma dei Carabinieri si rappresenta, ancorché notorio, come siano trascorsi ben otto anni -a questa parte- dall'aver manifestato tale esigenza la quale risulta **indifferibile**, ad oggi, pena il rischio -non remoto- che il locale comando stazione sia trasferito ed accorpato a presidio esistente in altro comune con le evidenti ripercussioni negative sul territorio comunale in termini di “tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” oltre al venir meno delle assicurazioni spese, da parte dell'A.C., nei confronti del Comando provinciale dei Carabinieri in ordine alla messa a disposizione -in tempi certi- di una nuova caserma rispondente alle proprie esigenze istituzionali nonché tecnico-funzionali oramai evolutesi (recte mutate) nel tempo;”;*

DATO ATTO della richiesta di cui alla nota 19.10.2020 a firma della Soc. ASSCO SRL di Carvico, pervenuta in atti pari data al n. 13036 di prot., finalizzata ad ottenere una 2^a proroga del termine entro cui sottoscrivere la convenzione urbanistica notarile e dal seguente tenore:

“Con riferimento all'istanza in oggetto ed alla successiva deliberazione della G.C. del 24.08.2020 n. 106, con la quale avete provveduto a prorogare il termine entro cui sottoscrivere la convenzione notarile attuativa, siamo con la presente a chiedere una ulteriore proroga del termine del 31.10.2020 allora fissato per la firma della convenzione.

La richiesta è determinata da due circostanze per noi inderogabili:

- **le banche che hanno aderito al piano di ristrutturazione della nostra società non hanno ancora dato il loro parere favorevole.** L'istruttoria è in corso ma il benessere è previsto solo tra qualche settimana;

¹ “La richiesta è determinata dai seguenti fatti oggettivi: ... 4. il rilascio delle necessarie fidejussioni è per noi subordinato all'approvazione delle banche che hanno aderito al piano di ristrutturazione della Società e le stesse banche hanno posticipato l'incontro, già fissato per i giorni scorsi, a dopo il periodo feriale.”

- **l'Amministrazione Comunale non ha ancora rimosso la vincolante subordinazione alle previsioni della "redigenda componente commerciale" del PGT per l'edificazione nel contesto del P.I.I. di medie strutture di vendita, di cui una alimentare, per una superficie coperta massima totale di 4.000,00 mq. (art. 4 dello schema di convenzione), tassativamente necessaria per la vendita da parte dell'area e per ottenere il consenso delle banche alla nostra firma della convenzione.**

Nell'impossibilità di procedere alla sottoscrizione della convenzione stessa, **Vi chiediamo di posticipare la data fissata al 31.12.2020**, come già richiesto con la nostra precedente istanza del 06.08.2020.

Rimane il nostro impegno ad anticipare per quanto possibile la data del 31.12.2020, in relazione alle necessarie e attese autorizzazioni.”,

cui ha fatto seguito l'ulteriore nota 29.10.2020 dell'Avv. Francesco Daminelli di Bergamo, in nome e per conto della Soc. ASSCO SRL, acquisita in atti in pari data al n. 13631 di prot. e rappresentante quanto segue:

“Con riferimento alla richiesta di proroga del termine di sottoscrizione della convenzione inviata dalla Soc. Assco a codesta amministrazione il 19 ottobre u.s. (protocollo in entrata n. 13036), preciso che **il legale rappresentante della società stessa non potrà firmare la convenzione prima di avere ottenuto l'assenso delle banche che hanno aderito al piano di ristrutturazione finanziaria di cui all'art. 182-bis del R.D. 16.03.1942 n. 267.**

L'istruttoria ha avuto esito favorevole, ma il provvedimento finale non è stato ancora emesso.

È pertanto necessario che venga ulteriormente prorogato il termine per la sottoscrizione della convenzione, sempre entro il termine annuale di cui all'art. 93, comma 4, della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12.”

DATO ATTO, altresì, che in ordine alle due motivazioni addotte circa la 2^a richiesta di proroga del termine entro cui sottoscrivere la convenzione urbanistica notarile attuativa in questione ed alla luce delle specificazioni rappresentate dall'avvocato di parte:

- la 1^a motivazione possa considerarsi -ad oggi- un oggettivo elemento impeditivo per la sottoscrizione della convenzione urbanistica notarile *de qua* da parte della Soc. ASSCO SRL (e per ragioni indipendenti dalla stessa);
- la 2^a motivazione, al contrario, **non può essere considerata quale legittimo impedimento** alla sottoscrizione della convenzione urbanistica attuativa poiché il P.I.I. oggetto della convenzione medesima, dovendo essere conforme alla normativa urbanistica vigente all'atto della sua approvazione, non contempla -e non può legittimamente contemplare- le modifiche che potranno derivare dalle decisioni (esclusive) in capo al Consiglio Comunale relativamente alla Componente Commerciale del PGT nonché della 3^a variante al vigente PGT (relativamente al PdR e al PdS) ad oggi in itinere.

Detto altrimenti, le modificazioni rappresentate nella 2^a motivazione *ut supra* non costituiscono -di fatto- elementi ostativi all'attuazione dell'intervento edilizio-urbanistico nelle forme e nelle modalità definite dal relativo progetto approvato e, quindi, risultano inconferenti rispetto alla finalità della richiesta;

RITENUTO di poter riscontrare favorevolmente alla pervenuta istanza *de qua* (siccome argomentato più sopra) concedendo la **2^a proroga (al 31.12.2020)** del termine

entro cui sottoscrivere la convenzione urbanistica notarile di che trattasi, rappresentando comunque -già sin d'ora- che **non saranno concesse ulteriori proroghe** tenuto conto dell'urgenza -siccome notoria in atti comunali da tempo immemore- nel disporre "*chiavi in mano*" della nuova caserma dei Carabinieri;

VISTA la dichiarazione del Dott. Bisanti Vito allegata al presente atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di **prorogare al 31.12.2020** il termine iniziale (del 25.08.2020 di cui alla deliberazione di G.C. 16.07.2020 n. 82 e successivamente prorogato al 31.10.2020 con deliberazione di G.C. 24.08.2020 n. 106) entro cui sottoscrivere la convenzione urbanistica notarile di che trattasi;
- 2) di ricordare, per l'ennesima volta, quanto statuito con la suddetta deliberazione di G.C. 16.07.2020 n. 82 [per quanto disposto dall'art. 1, punti 3. e 4., della bozza di convenzione urbanistica (accettata incondizionatamente dall'istante nei suoi contenuti)] e cioè che "**in caso di inottemperanza del termine prorogato di cui sopra -entro cui sottoscrivere la convenzione notarile- il «Comune» procederà a revocare le deliberazioni giuntali di adozione/approvazione del Piano Attuativo in questione, senza che il «proponente» possa accampare alcuna pretesa di sorta**";
- 3) di rappresentare comunque -già sin d'ora- che **non saranno concesse ulteriori proroghe** tenuto conto della necessità non più procrastinabile -siccome notoria in atti comunali da tempo immemore- nel disporre "*chiavi in mano*" della nuova caserma dei Carabinieri;
- 4) di disporre l'invio di copia della presente deliberazione, a mezzo di mail-PEC, alla Soc. istante ASSCO SRL, al progettista Arch. Fabio Previtali di Bergamo e all'Avv. Francesco Daminelli di Bergamo, nonché all'Arch. Piergiorgio Tosetti di Bergamo incaricato della redazione della 3^a variante al vigente P.G.T. -ad oggi in itinere- relativamente al Piano delle Regole (PdR) ed al Piano dei Servizi (PdS).

TENUTO CONTO dell'urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento -per darvi esecuzione- in ordine alla necessità che i lavori della nuova caserma dei Carabinieri possa avvenire il più presto possibile per quanto concordato col relativo Comando Provinciale e -comunque- in conformità alla tempistica esplicitata nell'approvata bozza di convenzione urbanistica attuativa del P.I.I. in questione, laddove -in argomento- il Ministero dell'Interno -all'uopo interrogato- ha statuito quanto segue:

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto un parere circa la necessità di una specifica motivazione giustificativa della formula di "immediata eseguibilità" delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

*Al riguardo si osserva che, in linea generale, in base alla disposizione citata, la dichiarazione di immediata eseguibilità risponde all'esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti quindi, limitatamente a tali casi, deve scaturire da apposita separata votazione che la approvi **con il voto favorevole della maggioranza dei***

componenti del collegio, non essendo sufficiente il voto della maggioranza semplice dei votanti o dei presenti.

Siffatta decisione di attribuire ad una deliberazione la connotazione dell'immediata eseguibilità assume autonoma valenza rispetto all'approvazione del provvedimento cui si riferisce, restandone logicamente distinta.

Si segnala in proposito come il TAR Liguria, sez. II, con decisione n. 2/2007 ha affermato che in virtù dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, la necessità che la dichiarazione di immediata eseguibilità –per motivi di urgenza– di una delibera di consiglio o di giunta, sia oggetto di un'autonoma votazione, fa sì che tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa. Lo stesso Tribunale ha puntualizzato che il legislatore non ha ritenuto la clausola di immediata eseguibilità quale attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale –basata sul requisito dell'urgenza– dell'amministrazione procedente.

*Sullo specifico quesito formulato, **si ritiene di condividere le osservazioni formulate dal TAR Piemonte nella sentenza n. 460 del 2014 circa la indefettibilità di una adeguata motivazione giustificativa della dichiarazione di immediata eseguibilità.***

*Nella citata pronuncia il giudice amministrativo ha ritenuto che “... la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell'urgenza, che **deve ricevere adeguata motivazione nell'ambito dello stesso atto**” (cfr. parere 17.02.2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali),*

a seguito di separata votazione, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi nelle forme di legge

DELIBERA


- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
PREVITALI ANDREA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Drosi Rosalba

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate.

L'Anno, ancora una volta viene chiamato
ad esaminare le richieste di proroga -
Lo stesso è motivato dall'istituzione delle petite
di finanziamento de fatto della banca che non si
concorda con difficoltà con i dirigenti dell'Anno -
Le componenti commerciali del PGT devono essere
effettuate dal C.C. che è l'organo supremo
della scelta finanziaria nel futuro -
Le fine delle convenienze deve essere praticate
dal versamento di £50000 che a tutt'oggi non è
avvenuto ed mette il zerbino per la costruzione
delle convenienze di ellentare sopra il p.u. -
Ad off. Ce futuro ha eccetto tutte le richieste
e futuro il regolamento deve A. non sono
di certo di rispetto A. bene' che non devono
Le componenti commerciali che sono de
attorno alle società ASSCO -

Zepo




Comune di Cisano Bergamasco
Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. DEL

OGGETTO: Deliberazione di G.C. 16.07.2020 n. 82 – Approvazione Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) denominato “ex Fornaci Magnetti” in località Bondi (p.ed. n. 6/2019). 2^ PROROGA TERMINE PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE NOTARILE ATTUATIVA.

Parere del Responsabile del Settore interessato in ordine alla Regolarità tecnica

Visti gli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si esprime **parere favorevole** attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Cisano Bergamasco, li 30.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PRIVATO
SEGRETARIO COMUNALE
(Pantò Dott. Nunzio)

Parere del Responsabile del Settore Risorse Economico-Finanziarie in merito alla Regolarità contabile

Visti gli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile dell'emanando provvedimento in oggetto attestando la copertura finanziaria.

Cisano Bergamasco, li

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
(Rag. Raffaella Cornali)



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

PROVINCIA DI BERGAMO

**Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 152 del 30-10-2020**

CODICE 10075

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. 16/07/2020 N.82-APPROVAZIONE
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (P.I.I) DENOMINATO "EX FORNACI
MAGNETTI" IN LOCALITA' BONDI' (P.E.D. N. 6/2019. 2^ PROROGA TERMINE
PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE NOTARILE ATTUATIVA**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Addì 30-10-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Rosalba Drosi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e
norme collegate.



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 152 del 30-10-2020

CODICE 10075

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. 16/07/2020 N.82-APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (P.I.I) DENOMINATO "EX FORNACI MAGNETTI" IN LOCALITA' BONDI' (P.E.D. N. 6/2019. 2^ PROROGA TERMINE PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE NOTARILE ATTUATIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 267/00 per 15 giorni consecutivi, dal giorno 30-10-2020 al giorno 13-11-2020.

Addì 30-10-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Rosalba Drosi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio on line di questo Comune, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Rosalba Drosi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate.